

Cass. civ. Sez. I, 27/06/2018, n. 16982
Z.F. c. B.A.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Riscossione delle imposte, in genere

In tema di separazione personale dei coniugi, l'assegno di mantenimento non compete, e può esser revocato, ai sensi dell'art. 710 c.p.c., se già disposto, al coniuge che abbia intrapreso con altra persona una convivenza caratterizzata da stabilità, continuità ed effettiva progettualità di vita, tale da far presumere che le risorse di ciascun convivente siano state messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare, incombendo l'onere della prova al riguardo sul coniuge cui l'assegno è richiesto (o che vi sia già tenuto), a meno che quello richiedente (ovvero che ne sia già titolare) non provi, con ogni mezzo, anche in via presuntiva, che i propri redditi restano inadeguati, non avendo il nuovo legame inciso positivamente sulle sue condizioni economiche.

FONTI

Foro It., 2018, 9, 1, 2672